

CONTRATTO QUADRO DI SERVIZIO

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22/1997, dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 1, della L.R. Piemonte n. 24/2002

Tra

IL CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE, Consorzio di bacino costituito - ai sensi della L.R. n. 24 del 24 ottobre 2002, recante “norme per la gestione dei rifiuti”, con sede in Borgomanero (NO), Via Loreto n. 19, Cod. Fisc. 01594890038, in persona del legale rappresentante in carica, Dott. Angelo Barbaglia, (di seguito il “Consorzio”)

anche per conto e nell'interesse di tutti i Comuni appartenenti al Consorzio medesimo

e

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A., società a capitale interamente pubblico, interamente detenuto dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, operante ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n.267/2000 in persona del legale rappresentante in carica, Ing. Ernesto Andreis, (di seguito il “Gestore”)

Premesso

- che la Legge Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002 reca “*norme per la gestione dei rifiuti*”, preordinate – tra l'altro – a “*disciplinare la gestione e la riduzione dei rifiuti, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi, considerati anche quelli ambientali, e benefici e alla massima tutela dell'ambiente*”;
- che l'art. 4 (Competenze dei comuni) della Legge n. 24 cit. dispone che “*Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della L.R. n. 44/2000, i comuni provvedono: a) ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 11 [...]*”;
- che l'art. 8 (Definizione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani) della Legge n. 24 cit. dispone che “[...] 2. *L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale. 3. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza ed economicità, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.*”;
- che ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 24 cit. (Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani) “*1. La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese. 2. Gli ambiti territoriali ottimali sono rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai programmi provinciali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. 3. I comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati*

- dalla provincia ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.”;
- che ai sensi dell'art. 10 (Servizi di bacino e di ambito) della Legge n. 24 cit. “1. Nei bacini sono svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani: a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto; b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.”;
 - che ai sensi dell'art. 11 (Organizzazione delle attività di bacino) della Legge n. 24 cit. “1. I comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, di seguito denominati consorzi di bacino. [...]6. Il consorzio di bacino svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stessa. [...] 7. Il consorzio di bacino per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, subentra nei rapporti tra gli enti associati ed i terzi. 11. Il consorzio di bacino entro centottanta giorni dalla sua costituzione, approva: [...]b) il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti... contenente anche le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato c) i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino di cui all'articolo 10, comma 1.”;
 - che con Deliberazione del 19 maggio 2003 n. 64-9402 la Giunta Regionale – nel rispetto del principio legale di distinzione delle funzioni di governo, affidate all'ente pubblico, dalla gestione degli impianti e dall'erogazione del servizio - ha approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) e articolo 11, comma 2, della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 gli Allegati A1-A2 e B1-B2 contenenti lo schema di Convenzione del Consorzio unico di bacino e il relativo schema di Statuto costituenti parte integrante della medesima deliberazione;
 - che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della detta convenzione e dell'articolo 3, comma 2 del relativo schema di statuto “[...] 2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché alla rimozione dei rifiuti di cui all'art. 14 d.lgs. n. 5 febbraio 1997 n. 22 e all'art. 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni. 3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino se non in proprietà di società a totale capitale pubblico costituita tra gli enti stessi. 4. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti alla Associazione d'ambito, predispone ai sensi del DPR 27 aprile 1999 n. 158 i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune. La Tariffa è riscossa dal Consorzio, anche tramite terzi.”
 - Che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della detta convenzione e dell'articolo 3, comma 4, dello schema di statuto “Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune... . La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal comune e riscossa dal Consorzio, anche tramite terzi.”

- che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Competenze dei comuni) “*1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 23.*”;
- che ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 22 cit. (Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali) “[...] *4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti*”;
- che ai sensi dell’art. 49 (Istituzione della tariffa) “[...] *6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali. 7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto. 8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. 9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare. 10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto. 11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio. 13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.*”;
- che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, “*1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.*”;
- che ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 cit. (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) “*1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. [...] 5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: [...] c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato*

sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.”;

- che il Gestore è società a capitale interamente pubblico atta ad erogare i servizi oggetto del presente contratto quadro mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il controllo societario sul Gestore è in capo al Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese che ne detiene il capitale sociale, il quale mantiene la titolarità giuridica del servizio affidato mentre le relative funzioni di governo e coordinamento sono delegate al Consorzio;
- che il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*, all’art. 10. (Riscossione della tariffa) dispone che *“1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- che in data 06/04/2004 il Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese si è trasformato in Consorzio di Bacino ai sensi della L.R. 24/2002;
- che l’art. 3 comma 3 bis dello Statuto del Consorzio prevede che, entro i limiti e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, e successive variazioni e modificazioni, il Consorzio possa costituire società di capitali, oppure acquisire partecipazioni di società di capitali, per la gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani ed assimilati;
- che l’art. 6 dello Statuto prevede la predisposizione di un Piano Programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti;
- che l’art. 10 dello Statuto prevede, altresì, la predisposizione di un contratto di servizio per la regolamentazione dettagliata delle modalità di prestazione del servizio da parte del gestore;
- che l’Assemblea Consorziale, con delibera n. 17 del 14/12/2004 ha approvato il Programma Pluriennale degli interventi per il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, in cui si propone l’acquisizione della ditta CGA Ambiente S.p.A.;
- che l’Assemblea Consorziale, con delibera n. 2 del 02/02/2006 ha approvato:
 - l’acquisizione della ditta CGA Ambiente S.p.A.;
 - il Piano Economico Finanziario per la gestione dei servizi successivamente all’acquisizione di CGA Ambiente S.p.A.;
 - di affidare a CGA Ambiente S.p.A., con sede legale in Dormelletto, P.Iva 01958900035 – ai sensi dell’art. 113, comma V, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000, cit. – la titolarità della gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, spazzamento stradale manuale e meccanizzato, conferimento rifiuti agli impianti, eventuali servizi collaterali e gestione di stazioni di conferimento nei territori dei Comuni dell’area Bassa Sesia, di Borgomanero, e dei Comuni già gestiti da CGA precisando che l’affidamento nei territori dei Comuni che abbiano in corso una gestione affidata a imprese terze ha effetto – senza necessità di ulteriori deliberazioni – a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico di concessione o appalto mentre in tutti i casi l’affidamento ha effetto – senza necessità di ulteriori deliberazioni – a partire dal perfezionamento dell’acquisto delle azioni di CGA Ambiente S.p.A. da parte del Consorzio, nonché dall’introduzione delle modificazioni dello statuto di CGA Ambiente S.p.A. che: I) prevedano il vincolo della partecipazione al capitale sociale tra enti pubblici, inoltre prevedano che il Consorzio esercita i diritti sociali per conto dei Comuni; II) istituiscano per la società l’obbligo di garantire ai Sindaci dei Comuni fruitori del servizio di esperire la procedura indicata all’Allegato B della suddetta delibera; III) prescrivano l’obbligo per la società di depositare presso gli uffici del Consorzio il

bilancio d'esercizio entro trenta giorni dalla sua approvazione; IV) prevedano il vincolo a che l'attività della Società sia prestata in misura prevalente nei confronti dei Comuni di bacino, che va inteso come obbligo di scissione dalla Società – entro l'anno – delle attività non a favore delle popolazioni dei Comuni del bacino, ogni qualvolta il bilancio dell'anno precedente evidenzia una violazione dell'indicato limite di legge;

- che in data 29/03/2006 è avvenuto il passaggio di proprietà con la girata dei certificati azionari a favore del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese;
- che in data 04/04/2006 l'Assemblea Straordinaria ha modificato lo Statuto della ditta CGA Ambiente S.p.A., cambiando la denominazione in Medio Novarese Ambiente S.p.A. nonché la sede legale;
- che per armonizzare i rapporti giuridici già in essere nonché quelli in divenire si ravvisa la necessità di stipulare un contratto quadro che disciplini aspetti comuni, in via generale e di principio, attinenti alla gestione del servizio nel bacino, demandando ai singoli disciplinari la puntuale e compiuta regolamentazione dei rapporti negoziali relativi ai singoli comuni interessati;
- che da quanto sopra precede, e per il rispetto della normativa comunitaria in materia di affidamenti diretti a società a capitale interamente pubblico, nell'ambito delle indicazioni organizzative fornite dalla normativa nazionale e regionale di settore, deriva la necessità di addivenire alla stipula del presente contratto quadro tra il Consorzio, cui sono demandate le funzioni di governo e coordinamento, e il Gestore, quale Società a capitale interamente pubblico deputata ad erogare il servizio in alcuni dei Comuni appartenenti al bacino del Consorzio medesimo.

Articolo 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto nonché strumento di interpretazione del medesimo ai sensi degli artt. 1362 e seguenti del codice civile.

Articolo 2 NATURA DEL CONTRATTO. ENTRATA IN VIGORE

- 2.1 Con il presente contratto-quadro il Consorzio affida al Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, V comma, lett. c), la gestione dei servizi di igiene urbana, di cui all'art. 10 della Legge Regione Piemonte n. 24/2002, inteso come l'insieme delle operazioni di raccolta RSU, raccolta differenziata, trasporto nonché tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico in oggetto, come dettagliatamente descritte nei disciplinari attuativi, successivamente disciplinati relativi a ciascuno dei Comuni interessati.
- 2.2 L'affidamento è condizionato all'introduzione delle modificazioni dello statuto del Gestore che:
 - prevedano il vincolo della partecipazione al capitale sociale tra enti pubblici, inoltre prevedano che il Consorzio esercita i diritti sociali per conto dei Comuni;
 - istituiscano per la società l'obbligo di garantire ai Sindaci dei Comuni fruitori del servizio di esperire la procedura indicata all'Allegato B della delibera dell'Assemblea Consorziale n. 2 del 02/02/2006;
 - prescrivano l'obbligo per la società di depositare presso gli uffici del Consorzio il bilancio d'esercizio entro trenta giorni dalla sua approvazione.

- prevedano il vincolo a che l'attività della Società sia prestata in misura prevalente nei confronti dei Comuni di bacino, che va inteso come obbligo di scissione dalla Società – entro l'anno – delle attività non a favore delle popolazioni dei Comuni del bacino, ogni qualvolta il bilancio dell'anno precedente evidenzi una violazione dell'indicato limite di legge;
- 2.3 Il presente contratto è immediatamente efficace fra il Consorzio ed il Gestore per tutte le disposizioni che ne contemplano i rapporti diretti ed esclusivi ed è immediatamente vincolante per i Comuni consorziati. Il presente contratto costituisce contratto-quadro la cui efficacia si integra progressivamente con l'adesione allo stesso manifestata con l'approvazione del relativo disciplinari tecnico attuativi, da parte dei medesimi Comuni.
- 2.4 Ciascun disciplinare tecnico attuativo deve essere redatto in conformità al disciplinare tecnico standard, predisposto e redatto dal Consorzio di concerto con il Gestore, e sottoscritto da entrambe le parti, entro 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto, di cui, successivamente allegato costituisce parte integrante ed essenziale. Il disciplinare standard viene approvato e sottoscritto da entrambe le parti. Il disciplinare tecnico attuativo definisce le specificità esecutive previste per quel Comune ed il relativo canone, ed è sottoscritto dal Comune interessato, dal Consorzio e dal Gestore. Nelle more della definizione del disciplinare standard potranno essere stipulati disciplinari attuativi purché in applicazione dei principi dettati dal presente contratto quadro e coerentemente con quanto previsto dal "Piano Economico Finanziario per la gestione dei servizi successivamente all'acquisizione di CGA Ambiente S.p.A." redatto dal Dott. Micotti ed approvato dall'Assemblea Consorziale con delibera n. 2 del 02/02/2006.
- 2.5 Ciascun disciplinare, salve le opportune ed ulteriori integrazioni, costituisce contratto collegato e diretta applicazione specifica del contratto-quadro le cui norme, di natura generale, sono dagli stessi esplicitamente ed integralmente richiamate, salva deroga espressa specificamente formulata e contiene:
 - il progetto di servizio relativo al singolo Comune interessato;
 - la definizione tecnica dei servizi con la descrizione dell'ambito territoriale, delle modalità di svolgimento, degli *standards* specifici di prestazione, l'eventuale cronoprogramma di attivazione dei servizi;
 - la definizione economica dei servizi e dei relativi corrispettivi;
 - le clausole e le condizioni attuative di quelle previste dal presente contratto-quadro.
- 2.6 La redazione di ciascun disciplinare attuativo è preceduto, ove già non sussistente, dalla preliminare redazione e approvazione fra le parti, ivi compreso il Comune interessato, del progetto di servizio relativo al medesimo Comune. Tale progetto viene successivamente a costituire parte integrante del disciplinare attuativo. I disciplinari attuativi dovranno essere coerenti con il "Piano Economico Finanziario per la gestione dei servizi successivamente all'acquisizione di CGA Ambiente S.p.A." redatto dal Dott. Micotti.
- 2.7. In sede di prima applicazione si farà riferimento al "Piano Economico Finanziario per la gestione dei servizi successivamente all'acquisizione di CGA Ambiente S.p.A."

Articolo 3 DEFINIZIONI

- 3.1. Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli art. 6, 7 e 35 del D. Lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997, ai fini del presente contratto-quadro e dei disciplinari applicativi vengono adottate le seguenti definizioni:
Per RIFIUTI DOMESTICI si intendono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Per FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).

Per RIFIUTI URBANI RESIDUALI si intendono i rifiuti domestici provenienti dai locali adibiti ad uso civile abitazione, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi, assimilati ai rifiuti urbani, che non rientrano in alcuna delle tipologie di rifiuti per cui è attiva una specifica raccolta differenziata nella zona di detenzione dei rifiuti stessi;

Per RACCOLTA STRADALE si intende l'asporto dei rifiuti da parte dell'operatore, mediante lo svuotamento di cassonetti dislocati sui territori comunali.

Per VETRO si intendono i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.

Per LATTINE si intendono i contenitori in alluminio utilizzati per il contenimento delle bevande e i contenitori in acciaio o banda stagnata.

Per CARTA E CARTONE si intendono i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).

Per IMBALLAGGI IN PLASTICA si intendono gli imballaggi previsti dagli accordi di programma quadro tra ANCI e CONAI.

Per RIFIUTI VERDI si intendono gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.

Per RIFIUTI INGOMBRANTI si intendono i beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.

Per BENI DUREVOLI si intendono i beni di cui all'Art. 44 del D. Lgs n° 22 del 05. 02. 1997 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.

Per SPAZZATURA STRADALE si intendono tutti i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.

Per MERCATALI si intendono i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.

Per RIFIUTI CIMITERIALI si intendono i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 7, comma 2, lettera f del D. Lgs. 5.2. 1997 n° 22) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.

Per RIFIUTI ASSIMILATI si intendono i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi degli eventuali Regolamenti Comunali del servizio di nettezza urbana e/o delle deliberazioni in materia approvate dal Comune interessato. Ferma restando la non assimilabilità dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco, ecc.).

Per RACCOLTA DOMICILIARE si intende la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.

Per RACCOLTA PREVIA PRENOTAZIONE si intende la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il Consorzio od il Comune interessato tramite il soggetto che svolge il servizio ;

Per CONFERIMENTO si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale).

Per TRASPORTO si intendono le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dal Consorzio o dal Comune interessato per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio.

Per CONTENITORE si intende un recipiente (es. sacco, cassonetto, ecc.) in grado di contenere in maniera adeguata i rifiuti ivi conferiti.

Per UTENZA NON DOMESTICA si intendono le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive, in genere sottoposte a regime di privativa anche per effetto dell'assimilabilità, le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le utenze domestiche.)

Articolo 4

OGGETTO DEL CONTRATTO-QUADRO

- 4.1. Ferme restando le analitiche descrizioni dell'attività contenute nei disciplinari relativi a ciascuno dei Comuni, che ne definiscono compiutamente le caratteristiche dimensionali, organizzative e tecniche, il presente contratto-quadro disciplina la *gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati*, secondo le declaratorie di cui agli artt. 6, comma 1, lett. d) e 7, comma 2, del D. Lgs. n. 22/1997.
- 4.2. A titolo esemplificativo, e salva la definizione analitica delle prestazioni contenuta nei disciplinari attuativi, possono far parte dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati:
- A – Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
 - Rifiuti Urbani Residuali
 - Rifiuti Urbani Pericolosi
 - Raccolta Ingombranti
 - Raccolta Differenziata del Vetro e lattine
 - Raccolta Differenziata della Plastica
 - Raccolta Differenziata di Carta e Cartoni
 - Raccolta Differenziata di rifiuti vegetali
 - Raccolta Differenziata della frazione putrescibile
 - Altre Raccolte Differenziate
 - Lavaggio cassonetti e contenitori stradali
 - B – Servizi Aree Pubbliche
 - B/1 Mercati (limitatamente alla raccolta rifiuti)
 - B/2 Cimiteri (limitatamente alla raccolta rifiuti)
 - B/3 Aree di stazionamento cassonetti stradali
 - B/4 Interventi di rimozione rifiuti ingombranti
 - C - Rapporti con l'Utenza
 - C/1 Numero verde
 - D - Attività educative, formative e di sensibilizzazione, che comprendono:
 - D/1 Educazione ambientale nelle scuole
 - D/2 Monitoraggio
 - E- Nettezza urbana
 - E/1 Spazzamento strade

E/2 Lavaggio strade
E/3 Sgombero neve
E/2 Pulizia giardini – svuotamento cestini
E/3 Pulizia foglie
F - Servizi integrativi
F/1- Manutenzione aree verdi
F/2 – Manutenzione alberate
G – Stazioni di conferimento
G/1 Servizi di gestione e custodia

- 4.3 Per ragioni di pubblico interesse ovvero per la modificazione delle condizioni territoriali, urbanistiche, demografiche e delle attività produttive/economiche, è facoltà del Consorzio, previo concerto con i Comuni territorialmente interessati, richiedere al Gestore l'estensione quantitativa dei servizi ovvero la sua riduzione, fermo restando l'obbligo di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia anche tariffaria.
- 4.4 Nel corso della durata del contratto-quadro, le parti hanno facoltà di negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, comunque connessi con la prestazione o le prestazioni principali, sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di appendici al presente accordo o ai singoli disciplinari, fermo restando l'obbligo di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- 4.5 Fermo restando l'obbligo di assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e l'economicità della gestione secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia anche tariffaria, le Parti, con il presente contratto-quadro, indicano i seguenti obiettivi tendenziali da attuare e specificare con l'adozione dei singoli Disciplinari:
- incremento dell'efficienza di gestione e riduzione e/o contenimento del costo dei servizi;
 - ridurre le quantità di rifiuti da avviare agli impianti di smaltimento;
 - rispettare gli obiettivi di raccolta differenziata eventualmente previsti ed indicati nei relativi disciplinari;
 - raccogliere in modo differenziato, con lo svolgimento dei servizi a regime, una percentuale minima del totale dei rifiuti urbani diversamente indicata per ciascun Comune nel relativo disciplinare, promuovendo una collocazione economicamente vantaggiosa a tutti i materiali raccolti in modo differenziato o valorizzati negli impianti di trattamento/recupero;
 - incentivare la sensibilità dei cittadini verso la necessità di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti;

Articolo 5
NATURA DEL SERVIZIO. OSSERVANZA DELLE NORME.
MODALITA' DI GESTIONE.

- 5.1. I servizi, oggetto del contratto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 2, 1° comma del D. Lgs. n. 22/1997, della Legge n. 146/1990 e s.m.i. e alla L. n. 83/2000.
- 5.2. I servizi in contratto non potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario. In tal caso il Gestore è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

- 5.3. In caso di sciopero del personale varranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla Legislazione vigente. In caso di ingiustificato abbandono o sospensione del servizio il Consorzio od il Comune rispettivamente interessato potranno sostituirsi al Gestore per l'esecuzione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 13 del presente contratto-quadro.
- 5.4. Il Gestore è tenuto a segnalare sollecitamente al Consorzio ed al Comune interessato tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto e che, ad avviso della ditta medesima, costituiscono un impedimento al regolare e puntuale funzionamento dei servizi stessi. Parimenti il Gestore è obbligato a dare tempestiva comunicazione di qualsiasi interruzione o sospensione del servizio, specificandone le ragioni nonché, sia pure in via preventiva, la durata.
- 5.5. E' fatto obbligo al Gestore di osservare e di far osservare, costantemente, dai propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate dalle competenti autorità, che abbiano comunque attinenza con i servizi da essa assunti.
- 5.6. Le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dai Sindaci, ove attinenti i servizi prestati dal Gestore, saranno da quest'ultimo eseguite ed osservate, impregiudicato il diritto a vedersi riconosciuto il rimborso degli eventuali maggiori oneri che dall'osservanza di tali ordinanze dovessero derivargli. Analogamente, il Gestore è tenuto ad osservare le determinazioni emanate dal Consorzio nelle sue funzioni, impregiudicato anche in questo caso il diritto a vedersi riconosciuto il rimborso degli eventuali maggiori oneri che dall'osservanza di tali determinazioni dovessero derivargli.
- 5.7. Il Gestore si impegna ad effettuare i servizi oggetto del presente contratto, direttamente rimanendo unico responsabile nei confronti del Consorzio e del Comune o dei Comuni consorziati di volta in volta interessati. Il Consorzio ed il Comune od i Comuni direttamente interessati dalla circostanza che integra la responsabilità del Gestore sono riconosciuti esplicitamente anche dal Gestore quali creditori solidali, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ.. I rapporti fra i creditori solidali sono specificamente regolati sulla base delle rispettive convenzioni fra il Consorzio ed i Comuni, in forza del principio della relativa incidenza degli effetti della circostanza che costituisce titolo risarcitorio.
- 5.8. Il Consorzio e il Comune e/o i Comuni, per quanto di loro esclusiva competenza, rimangono solidalmente responsabili nei confronti del Gestore dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e i relativi disciplinari.
- 5.9. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 6

OBBLIGHI DEL GESTORE.

- 6.1. Il Gestore si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente contratto-quadro:
 - del rispetto delle indicazioni e gli obblighi generali previsti dal presente contratto;
 - nel rispetto puntuale delle specifiche prestazionali definite nei disciplinari allegati al presente contratto;
 - nel rispetto della norme vigenti applicabili alla materia; in caso di violazione di legge da parte del Gestore, esso è unico responsabile per le sanzioni applicate nei suoi confronti.
- 6.2. Il Gestore si obbliga a svolgere l'attività per l'erogazione dei servizi con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard quantitativi e qualitativi definiti dal presente contratto-quadro, dai disciplinari attuativi, dalle determinazioni emanate dal Consorzio nell'esercizio dei propri poteri di governo e

coordinamento, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, al fine di contenerne i costi.

- 6.3. Il Gestore, in ragione della sua natura, provvede all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture comunque connessi alla gestione dei servizi e degli impianti di cui al presente contratto-quadro nel rispetto della normativa vigente in materia, senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo, restando unica responsabile, nei confronti del Consorzio, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.
- 6.4. Il Gestore provvederà comunque a trasmettere al Consorzio entro sette giorni dalla stipula di eventuali contratti di subaffidamento la pertinente documentazione, salvo i casi di urgenza in cui la comunicazione potrà avvenire anche successivamente;
- 6.5. L'attività prevista nel presente contratto dovrà comunque essere svolta in misura prevalente dal Gestore. Rimane il divieto di cessione del contratto.
- 6.6. Salvo quanto precede, il Consorzio e il Comune restano completamente estranei ai rapporti negoziali tra il Gestore ed eventuali appaltatori/fornitori.
- 6.7. Il Gestore mantiene sollevato ed indenne il Consorzio ed il Comune od i Comuni rispettivamente interessati da ogni danno che possa derivare a persone e cose dall'esercizio delle attività ad essa affidate ai sensi del presente contratto, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso terzi.
- 6.8. Il Gestore si obbliga ad osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza, nonché ad osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria che disciplinano tra l'altro lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti al servizio.
- 6.9. In particolare, il Gestore ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare funzionamento di tutti i servizi, garantendo la presenza di personale idoneo per numero e qualifica per il regolare espletamento del servizio. Il servizio dovrà essere garantito indipendentemente dalle ferie, dalla malattia, infortuni o altro.
- 6.10. Il Gestore entro 30 giorni dal perfezionamento di ciascun disciplinare dovrà presentare al Consorzio ed al Comune interessato il piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.l.. In particolare il Gestore si impegna a diffondere al personale in modo capillare le conseguenze dei rischi connessi all'espletamento delle proprie attività.
- 6.11. Qualora la carenza o indisponibilità di personale non permettano il normale espletamento dei servizi, sarà cura del Gestore provvedere con personale altrimenti reso disponibile. Il Gestore, a propria cura e spese, provvede a dotare il personale secondo quanto espressamente riportato nei Disciplinari, al fine di assicurare l'adeguata e sicura prestazione del servizio sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indica il C.C.N.L di settore. Il personale deve, infine, essere munito di strumento identificativo, da esibire in caso di controlli degli Enti preposti o su richiesta dell'utenza.
- 6.12. Il Gestore deve, inoltre, provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, i regolamenti ed i contratti di lavoro pongono a suo carico.
- 6.13. Il Gestore deve, sotto la propria personale responsabilità, iscrivere tutto il personale, compreso quello giornaliero, agli enti ed istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative; esso deve, inoltre, osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nel contratto di categoria in vigore.
- 6.14. Il Consorzio ed il Comune od i Comuni interessati non hanno comunque alcuna responsabilità diretta od indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti

a vertenze connesse con il personale del Gestore o per attività inerenti i servizi da esso svolti.

- 6.15. Il Gestore è, inoltre, tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso del contratto ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale vigente.
- 6.16. Gli obblighi sopra previsti dovranno essere esplicitamente estesi, a mezzo di apposita clausola apposta nei relativi contratti di subaffidamento, nei confronti delle imprese eventualmente subaffidatarie e dei loro dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo incaricati del servizio.

Articolo 7 OBBLIGHI DEL CONSORZIO

- 7.1 Il Consorzio, per sé e per i Comuni interessati, assicura la formulazione dei progetti del servizio di raccolta, propedeutici alla stesura dei disciplinari tecnici attuativi, con la partecipazione almeno consultiva del Gestore.
- 7.2 Il Gestore ha facoltà motivata di non accettare le conclusioni progettuali e di proporre modifiche e adeguamenti insieme i necessari correttivi. Il Consorzio potrà sempre affidare la stesura dei progetti al Gestore medesimo.
- 7.3 Il Consorzio riconosce che, in sede di prima applicazione, la normativa dei disciplinari tecnici attuativi possa richiedere correzioni suggerite dalle verifiche in fase di avvio e si impegna a valutare le proposte del Gestore, nonché ad apportare al disciplinare i necessari correttivi, senza applicare sanzioni che risultino derivare da inadeguatezza progettuale e normativa.
- 7.4 In caso di differente valutazione sulla validità dei progetti e sulla loro economicità, il Gestore trasmette le proprie motivate riserve al Consorzio e al Comune interessato, riservandosi di far valutare nelle sedi opportune la responsabilità delle conseguenze gestionali ed economiche dei progetti stessi.
- 7.5 Le Parti concorrono ad effettuare l'analisi comparativa dei costi di gestione ai sensi del successivo art.18.1.

Articolo 8 MEZZI ED ATTREZZATURE

- 8.1. Tutti i servizi oggetto del presente contratto-quadro ed analiticamente regolati dai connessi disciplinari dovranno essere effettuati con attrezzature e mezzi forniti dal Gestore ed idonei ed in numero adeguato allo svolgimento dei servizi medesimi e con modalità tali da salvaguardare l'igiene pubblica, garantire il decoro ambientale, evitare molestie alla popolazione.
- 8.2. Tutte le attrezzature dovranno, inoltre, essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione ed autorizzazioni comunque prescritte.
- 8.3. La valutazione ed accettazione dei mezzi ed attrezzature, sia attualmente in uso che di successiva acquisizione, le modalità di manutenzione, la frequenza degli eventuali lavaggi dei cassonetti e contenitori è regolata dai disciplinari di volta in volta perfezionati.
- 8.4. Tutti gli automezzi impiegati nei servizi di igiene urbana dovranno avere le caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con riguardo ai dispositivi segnaletici in rapporto alle particolari modalità operative.

- 8.5. Il Gestore deve comunque disporre, al momento del perfezionamento del relativo disciplinare ed in funzione del cronoprogramma di attivazione dei servizi ivi previsto, e mantenere nel corso della durata del rapporto, di tutto il materiale, mezzi ed attrezzature, necessari per l'espletamento dei servizi contemplati dal predetto disciplinare, che indicherà analiticamente gli stessi mezzi.
- 8.6. Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento eccetera. relative ai materiali, mezzi ed attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio nonché le forniture di impianto e di esercizio sono a carico del Gestore.
- 8.7. Sono altresì a carico del Gestore le attività relative al posizionamento ed alla consegna dei contenitori, sia stradali che domiciliari, ove previsti, necessari allo svolgimento del servizio previsto nel presente contratto, le cui relative spese saranno oggetto di previsione negli specifici disciplinari.
- 8.8. Il Consorzio ovvero, alternativamente, il Comune interessato, qualora riscontri mezzi od attrezzature ritenute inservibili od inadeguate contesterà la circostanza al Gestore, il quale avrà facoltà di presentare controdeduzioni al Consorzio o agli uffici competenti del Comune interessato.
- 8.9. Il Gestore deve garantire la continuità del servizio anche nel caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione dei mezzi e delle attrezzature.

Articolo 9 SICUREZZA

- 9.1. Il Gestore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
- 9.2. In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. del 19.09.1994 n° 626 sull'attuazione delle direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- 9.3. Pertanto entro 30 giorni dalla data del perfezionamento di ciascuno dei disciplinari, il Gestore deve presentare la propria valutazione dei rischi con relativo piano di sicurezza, nonché il piano di coordinamento ove prescritto ai sensi degli art. 4 e 7 del D. Lgs. del 19.09.1994 n° 626. Ai sensi del terzo comma dell'Art 9 del D.P.C.M. n° 55 del 10.01.1991 entro lo stesso termine il Gestore dovrà inoltre redigere e consegnare al Comune interessato e alle autorità competenti di controllo, il piano delle misure per la sicurezza ed incolumità dei lavoratori, redatto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 della Legge n° 55 del 19.03.1990.
- 9.4. Rimangono salve le disposizioni più specifiche eventualmente previste dai disciplinari.

Articolo 10 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO. STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI MINIMI. CARTA DEI SERVIZI.

- 10.1. Il gestore eroga i servizi in oggetto nel rispetto del capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alle carte dei servizi.
- 10.2. Sulla base dei dati contenuti nella proposta del Gestore e di quelli rinvenuti presso i Comuni, il Consorzio approva, per ogni triennio (entro il 30 giugno del primo anno ed entro il 30 settembre di ogni successivo anno precedente la scadenza del triennio), un

atto di indirizzo, che assicuri il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, contenente:

- i livelli (standards) minimi di qualità e di diffusione del servizio che il Gestore deve garantire attraverso la struttura impiantistica ed organizzativa disponibile;
- gli obiettivi di miglioramento di tali standards ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e loro graduazione nel tempo con indicazione delle risorse tecnico-economiche necessarie;
- i metodi di rilevazione dei casi di mancato rispetto degli standard medesimi.

10.3. In sede di prima applicazione il Gestore provvederà a formulare la proposta di cui al presente articolo entro novanta giorni dal perfezionamento di almeno 1/3 dei disciplinari afferenti al presente contratto-quadro.

10.4. In ogni caso, la detta proposta, in sede di approvazione, potrà essere oggetto di modificazioni apportate dal Consorzio o dalle stesse richieste, fermo l'obbligo dell'equilibrio di cui all'art. 10.2..

10.5. Nel rispetto degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2 che precedono, annualmente il Gestore predisponde:

- una proposta di documento di programmazione delle attività di servizio, da trasmettere al Consorzio entro il 31 ottobre, utile anche per la determinazione delle tariffe relative all'anno successivo;
- una carta di qualità del servizio “Carta dei Servizi” da trasmettere al Consorzio cui competerà la relativa approvazione e/o accettazione ed il controllo della relativa attuazione. Tale Carta dei Servizi deve essere redatta per la prima volta entro sei mesi dall'approvazione della deliberazione di affidamento del presente servizio e deve essere aggiornata annualmente per adeguarla ai nuovi standard del servizio, nonché alle esigenze dello stesso, anche previa verifica con gli utenti.

10.6. Entrambe i detti documenti, in sede di approvazione, potranno essere oggetto di modificazioni apportate dal Consorzio o dalle stesse richieste con il solo limite del rispetto dell'equilibrio di cui all'art. 10.2.

10.7. Il Gestore fornisce al Consorzio, entro il trentuno ottobre di ciascun anno, tutti gli elementi necessari fra quelli al medesimo disponibili in forza dell'attività affidata, al fine di consentire al Consorzio, in cooperazione con il medesimo Gestore, e fermo restando l'obbligo di cui all'art. 10.2, la redazione/predisposizione:

- del piano economico finanziario previsto dal D.M. n. 158/1999;
- del piano pluriennale degli investimenti che sarà elaborato, in coerenza agli indirizzi di cui ai commi precedenti, sulla base delle risorse occorrenti, recante l'indicazione delle modalità di reperimento delle predette risorse e corredato da apposite schede di analisi dell'investimento in termini di redditività e di miglioramento del servizio e/o della funzionalità degli impianti;
- della tariffa del servizio.

10.8. Ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui all'art. 10.7, il Consorzio ha facoltà di chiedere al Gestore in ordine alla documentazione dal medesimo trasmessa ogni chiarimento, delucidazione, integrazione, e riscontro al fine di consentirne l'eventuale verifica.

Articolo 11 CONTROLLO E VIGILANZA

11.1 A garanzia della corrispondenza degli interessi perseguiti dalla Società medesima con gli interessi pubblici di settore ed in ragione della configurazione soggettiva del Gestore quale società affidataria c.d. “in house”, il controllo analogo è esercitato anche dal Consorzio in seno all'assemblea dei soci, secondo le norme del diritto societario e le

norme dello Statuto, nei limiti della vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale di settore e della normativa in materia societaria.

- 11.2 La funzione di vigilanza e controllo sui servizi e sull'attuazione dei disciplinari tecnici attuativi è esercitata direttamente dal Consorzio ovvero, alternativamente, dal singolo Comune interessato a ciò e appositamente delegato, secondo quanto esplicitamente indicato nei relativi disciplinari.
- 11.3 La funzione di vigilanza viene esercitata anche a garanzia della corrispondenza degli interessi perseguiti dalla Società medesima con gli interessi pubblici di settore ed in ragione della configurazione soggettiva del Gestore quale società affidataria c.d. "*in house*".
- 11.4 Resta ferma, sotto il profilo societario, la piena autonomia di azione della Società per quanto attiene l'ordinaria amministrazione ed il controllo societario in capo al Consorzio che ne detiene il capitale sociale.

Articolo 12

INADEMPIMENTO. PENALI. CAUZIONE.

CLAUSOLA RISOLUTIVA. REVOCA PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO.

- 12.1. In caso di disservizi nascenti dal presente contratto, accertati dal Consorzio e/o dal Comune e contestati in contraddittorio con il Gestore, fermo restando l'obbligo di rimozione delle cause e delle conseguenze dell'inadempimento nel più breve tempo possibile, avuto riguardo alla natura dell'inadempimento stesso ed all'interesse all'adempimento tardivo, il Consorzio, ovvero il Comune ove delegato dal Consorzio all'attività di vigilanza, può applicare delle penali, sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici, che saranno definiti entro il 31 marzo di ogni anno mediante apposito provvedimento. Le penali inflitte in un anno solare non potranno superare per la prestazione relativa a ciascun comune l'importo pari ad un ventesimo del canone fisso relativo ovvero del costo del servizio assunto per la determinazione della tariffa per ciascun Comune.
- 12.2. Le penali sono determinate analiticamente in ciascuno disciplinare connesso al presente contratto.
- 12.3. Qualora il Consorzio e/o il Comune interessato rilevino un inadempimento contrattuale, il Consorzio, ovvero il Comune se a ciò delegato, provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione della violazione e della penale che si intende applicare, alla Società, la quale dispone di cinque giorni per rimuovere la causa dell'inadempimento stesso ovvero per motivare la mancata e/o tardiva effettuazione, fornendo controdeduzioni scritte. Trascorso tale termine e persistendo l'inadempienza, il Consorzio, ovvero il comune a ciò delegato, sulla base di quanto sopra definito, provvede ad applicare o meno la penale, in considerazione della gravità dall'inadempimento, della reiterazione dello stesso e del disagio conseguente all'inadempienza. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo, nel quadro generale dell'esecuzione, avendo riguardo all'interesse pubblico.
- 12.4. Con la stipula del presente contratto il Gestore fornirà al Consorzio una cauzione nelle forme previste dall'articolo 30, commi 1, 2 e 2-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni inerenti al presente contratto. L'importo della cauzione corrisponderà ad un valore pari a un ventesimo del canone fisso relativo ovvero del costo del servizio assunto per la determinazione della tariffa per ciascun Comune, e sarà proporzionalmente adeguato ogni qualvolta il presente contratto entrerà in vigore per il Comune rispettivamente interessato. Ove il relativo disciplinare preveda la delega da parte del Consorzio al Comune all'attività di vigilanza ed

all'irrogazione delle penali la cauzione dovrà prevedere la facoltà di escussione anche in capo al Comune interessato.

- 12.5. Le penali verranno escusse a detrazione del primo canone successivo al momento della comunicazione della loro applicazione, ovvero, in difetto o in capienza, sulla cauzione di cui al punto precedente, che dovrà essere immediatamente riportata al suo valore contrattuale.
- 12.6. Il presente contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 cod civ.:
- ove l'importo complessivo delle penali superi il valore previsto al medesimo comma 12.1;
 - per violazione dell'obbligo di cui all'art. 10.8.
- Il presente contratto si risolverà altresì per giusta causa.
- 12.7. Il presente contratto potrà, altresì, essere revocato in tutto o in parte per esplicite ragioni di pubblico interesse sopravvenute alla sua stipulazione. In tale ipotesi il Gestore avrà diritto esclusivamente alla liquidazione dei canoni maturati ed alla copertura dei costi di investimento sopportati in diretta dipendenza dal presente contratto ed approvati dal Consorzio con il perfezionamento del piano pluriennale degli investimenti di cui al precedente articolo 11.4., oltre ad un importo pari ad un decimo del canone annuale previsto per la parte di prestazione oggetto di revoca in caso di scadenza del contratto superiore ad un anno, ovvero ad un importo pari ad un decimo del canone fino alla scadenza infrannuale.
- 12.8. In ogni caso di scioglimento, parziale o totale, del rapporto il Gestore sarà tenuto, su semplice richiesta scritta del Consorzio, a proseguire la prestazione, in via di affidamento di urgenza, alle medesime condizioni previste dal presente contratto per un periodo non superiore all'anno.
- 12.9. In caso di revoca anticipata del presente contratto, ovvero di scioglimento del rapporto per ragioni non imputabili al Gestore è dovuto, oltre al maggior danno accertato, un indennizzo equivalente al valore residuo contabile dei cespiti destinati al servizio ove non già indennizzato ai sensi dell'art. 12.7.

Articolo 13 ESECUCIONI D'UFFICIO

- 13.1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 12 in punto risoluzione o revoca, verificandosi gravi mancanze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, che comportino grave pericolo di danno per l'igiene o la salute pubblica, ed ove il Gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi tempestivamente, il Consorzio od il Comune interessato ha la facoltà di eseguire direttamente o tramite altre imprese le opere o i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.
- 13.2. Le relative spese sostenute dal Consorzio o dal Comune interessato saranno addebitate al Gestore.

Articolo 14 SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI UTENTI

- 14.1. Il Gestore si impegna a prestare nei confronti degli utenti i seguenti servizi, ritenuti dalle parti strettamente connessi a quelli descritti negli articoli precedenti.
- a) sito WEB
- Il Gestore si impegna ad attivare e mantenere aggiornato un sito web su Internet in cui pubblicare ogni notizia utile all'utenza. Tale attività dovrà essere coordinata con quella

del sito WEB realizzato e mantenuto dal Consorzio, che indicherà gli standards cui dovrà adeguarsi il Gestore.

b) informazione periodica

Il Gestore si impegna inoltre a garantire agli utenti, al Comune e al Consorzio un'informazione periodica sul livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalla normativa e da eventuali atti di programmazione e di indirizzo della Regione, della Provincia e del Consorzio.

Articolo 15 COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

- 15.1 Il Gestore si impegna a proporre periodicamente ai Comuni e al Consorzio campagne di comunicazione e di informazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, a promuovere dibattiti, incontri, conferenze e quant'altro utile a favorire la massima diffusione di comportamenti ambientali corretti

Articolo 16 COOPERAZIONE TRA IL CONSORZIO ED IL GESTORE

- 16.1. Il Consorzio ed il Gestore si impegnano a cooperare, con la specifica diligenza e la correttezza istituzionale richiesti in ragione della delicatezza del settore regolamentato, a tutti i livelli per ottenere la massima efficienza nell'espletamento del servizio pubblico. In particolare il Consorzio si impegna ad adottare tempestivamente i provvedimenti e a curare gli adempimenti rientranti nell'ambito delle proprie competenze.
- 16.2. Il Gestore si impegna a fornire al Consorzio le informazioni detenute e tutti i dati necessari, fra quelli allo stesso disponibili in ragione dell'esecuzione dei servizi contemplata dal presente contratto, per le attività di programmazione, pianificazione, indirizzo e vigilanza rientranti nell'ambito di competenza, nonché necessarie od utili ai fini del presente contratto (fra i quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi agli svuotamenti dei contenitori per la raccolta rifiuti e quelli relativi ai contenitori consegnati alle utenze).
- 16.3. A tal fine si impegna, entro i limiti e nella sussistenza di idonei strumenti organizzativi-tecnici-economici, a realizzare e mantenere procedure di elaborazione dei dati e telematiche che consentano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla tutela dei dati personali, il trasferimento ovvero l'accesso informatico al Consorzio di tutte le informazioni relative alle prestazioni fornite, alle eventuali segnalazioni degli utenti, agli standards mantenuti, sia in forma analitica che aggregata, di volta in volta richieste per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Articolo 17 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE.

- 17.1. Il Gestore assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati al Consorzio, ai Comuni e/o a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Consorzio ed i Comuni interessati da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

- 17.2. Il Gestore provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione RC presso primario istituto comunicati preventivamente al Consorzio e soggetti alla sua verifica rispetto alla dimensione del servizio affidato, alla natura delle prestazioni ed al bacino di utenza servito.
- 17.3. La stipula di eventuali contratti assicurativi e la relativa verifica di congruità da parte del Consorzio dovrà avvenire entro trenta giorni dal perfezionamento almeno del primo dei disciplinari, così come il loro eventuale adeguamento ogni qualvolta il presente contratto sia esteso a ciascuno dei Comuni appartenenti al bacino;
- 17.4. La stipula di cui all'art. 17.3. costituisce condizione sospensiva di efficacia di ciascun disciplinare.
- 17.5. In sede di prima applicazione il Gestore provvederà a consegnare al Consorzio, entro 10 giorni dal perfezionamento del presente contratto quadro, copia dei contratti assicurativi in corso e relativi alle prestazioni già eseguite direttamente per conto dei Comuni, con indicazione delle relative scadenze, per la valutazione di congruità.

Art. 18

Corrispettivi e tariffa

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E ADEGUAMENTO TARIFFA

- 18.1 Il corrispettivo è costituito da un canone annuale complessivo determinato per ciascun Comune nel rispettivo disciplinare, salve le ipotesi in cui sia stato perfezionato il passaggio definitivo al regime tariffario, ai sensi del successivo comma 18.8..
Il canone sarà determinato in relazione alle componenti essenziali del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere, per i beni strumentali e le relative dotazioni, nonché i rispettivi ammortamenti, alla quantità di rifiuti gestiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, alle specificità dei territori interessati, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Il canone sarà determinato tenendo conto altresì del piano finanziario degli interventi relativi al servizio, delle agevolazioni, degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio erogato. In particolare, fra i costi di gestione, le parti valuteranno esemplificativamente almeno le seguenti componenti di costo:
- del lavoro,
 - energetici ,
 - assicurativi,
 - nonché degli altri costi che incidono in misura significativa sulla gestione.
- A tal fine le parti svilupperanno e aggiorneranno l'analisi comparativa dei costi di gestione che costituirà la base di riferimento per la determinazione dei canoni e, ove applicata, della tariffa, ferma restando la competenza esclusiva del Consorzio nella determinazione di quest'ultima. Di regola i pagamenti del canone sono suddivisi in 12 rate annuali e vengono liquidati a 90 giorni fine mese d.f.
- 18.2. I corrispettivi derivanti dalla vendita dei materiali raccolti in modo differenziato, o valorizzati negli impianti di trattamento/recupero, ed i contributi versati dai Consorzi obbligatori per il recupero, contribuiscono alla formazione dell'equilibrio economico finanziario della gestione con riguardo alla definizione della tariffa e/o ai corrispettivi della gestione del servizio, ovvero ai costi di investimento sostenuti e/o pianificati. Gli stessi corrispettivi costituiscono componenti del piano finanziario. Saranno riscossi o dal Consorzio o dal Gestore, previo accordo.
- 18.3. L'equilibrio economico-finanziario della gestione è raggiunto fermo restando l'obbligo del Gestore di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

- 18.4 In caso di riscossione della tassa/tariffa ad opera del Comune e/o del Consorzio, il Gestore fatturerà mensilmente, a titolo di acconto, un importo pari a 1/12 del canone annuale, nella sua componente fissa, determinato sulla base della scheda economica compresa nel disciplinare relativo a ciascun Comune, oltre ai costi di smaltimento.
- 18.3 La fatturazione dei servizi aggiuntivi, a domanda o comunque effettuati per condizioni ambientali eccezionali, avviene di regola a consuntivo con cadenza trimestrale.
- 18.6 La valorizzazione dei prodotti, sia in quanto sottoposta al mercato sia in quanto destinata alla filiera dei consorzi obbligatori, viene delegata al gestore, subordinatamente alla individuazione comune di adeguati strumenti di controllo e verifica.
- 18.7 Ai fini della determinazione annuale della tariffa e del canone, contestualmente al Piano Finanziario il Gestore trasmette annualmente al Consorzio il prospetto delle fatturazioni della filiera CONAI, o altro operatore del settore, relativo all'anno precedente. Ove il CONAI renda disponibile tale prospetto suddiviso per ciascun Comune esso verrà trasmesso al Consorzio dal Gestore. In caso contrario le Parti, in ciascun disciplinare o con il disciplinare standard, concorderanno modalità alternative di ripartizione fra i Comuni dei risultati della valorizzazione.
- 18.8 Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti del presente articolo, successivamente all'adozione della TIA per ciascun Comune interessato, il Consorzio valuterà con propria delibera se delegare al Gestore la riscossione della tariffa, salvo che quest'ultimo non sia ancora in grado di assumere la relativa attività: in tale ipotesi il gestore potrà assumere il ruolo di delegato all'incasso con obbligo di rendiconto. Il Consorzio trasferirà, ai sensi della disciplina normativa di settore e di quanto previsto dallo Statuto Consortile, all'azienda la gestione della tariffa, tenendo anche conto che si siano perfezionate le seguenti circostanze:
- a) sia stata adottata la Carta dei Servizi prevista dal presente contratto;
 - b) sia stato adottato il disciplinare attuativo standard previsto dal presente contratto;
 - c) sia stata assicurata la integrale condivisione da parte del Consorzio delle procedure e dei dati oggetto del sistema informativo del Gestore finalizzato alla gestione della tariffa ed al suo incasso, ai sensi del successivo comma 18.9.;
 - d) sia stato perfezionato l'accordo integrativo fra le Parti avente ad oggetto la quota della tariffa da riscuotere e devolvere direttamente al Consorzio per il suo funzionamento da parte del Gestore, ai sensi del successivo comma 18.9.
- 18.9 Se la riscossione della tariffa sarà trasferita al Gestore, il Consorzio entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà aver provveduto con delibera del Consiglio d'Amministrazione a definire l'ammontare delle proprie competenze annuali di funzionamento da sommare al costo dei servizi svolti dal Gestore ai fini della determinazione della tariffa.
- 18.10 Preliminarmente al trasferimento di cui al precedente comma 18.8.:
- 18.10.1.1 – il Gestore svilupperà o assicurerà, in accordo e consultazione con il Consorzio, la disponibilità del necessario ed adeguato sistema informatico per la riscossione e la gestione della tariffa, garantendone la condivisione con il sistema informativo del Consorzio, ai sensi del comma precedente;
- 18.10.1.2 - le Parti perfezioneranno l'accordo in merito alla quota di tariffa di competenza del Consorzio ai fini del suo funzionamento che verrà riscossa e devoluta periodicamente direttamente al Consorzio medesimo da parte del Gestore o dei suoi aventi causa.
- 18.11 L'adeguamento annuale del canone e dei corrispettivi è deliberato dal Consorzio su proposta del Gestore, in base alla variazione di valore delle componenti di costo che li determinano; la proposta deve pervenire al Consorzio entro sessanta giorni dalla conclusione dell'anno precedente e deve essere esaminata ed approvata/respinta entro i successivi trenta giorni. In difetto di una delle parti, verranno mantenuti i canoni

dell'anno precedente, salvo non siano previsti adeguamenti automatici nel relativo disciplinare tecnico attuativo, ovvero saranno considerate accolte le proposte del Gestore.

18.12 Il disciplinare tecnico standard definisce le modalità di calcolo inerenti l'adeguamento annuale del canone e dei corrispettivi, anche attraverso le necessarie variazioni all'analisi comparativa dei costi e gli eventuali aumenti di produttività.

Articolo 19 DURATA

19.1 La durata del presente contratto è di otto anni.

19.2 Il Consorzio ed i Comuni, ciascuno con il relativo disciplinare limitatamente al servizio da svolgersi nel proprio territorio, affidano il servizio oggetto del presente contratto al gestore ai sensi dell'art.113 comma 5 lettera c) del D.Lgs 267/2000, per la durata di 8 anni dalla stipula del rispettivo disciplinare, salvo comunque la comune valutazione delle esigenze di ammortamento degli investimenti appositamente realizzati. In ogni caso la durata prevista nei singoli disciplinari non potrà essere tale da superare la scadenza del presente contratto quadro.

19.2. Per quanto riguarda la parte economica il contratto stesso sarà sottoposto a revisione ogni anno entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ferme restando le variazioni e revisioni secondo quanto previsto dall' articolo 18 che precede.

Art. 20 CONTROVERSIE

Per le controversie inerenti al presente contratto è competente la sezione distaccata di tribunale di Borgomanero (tribunale di Novara).

Per il Consorzio Gestione Rifiuti
Medio Novarese

Dott. Angelo Barbaglia

Per Medio Novarese Ambiente S.p.A.

Ing. Ernesto Andreis